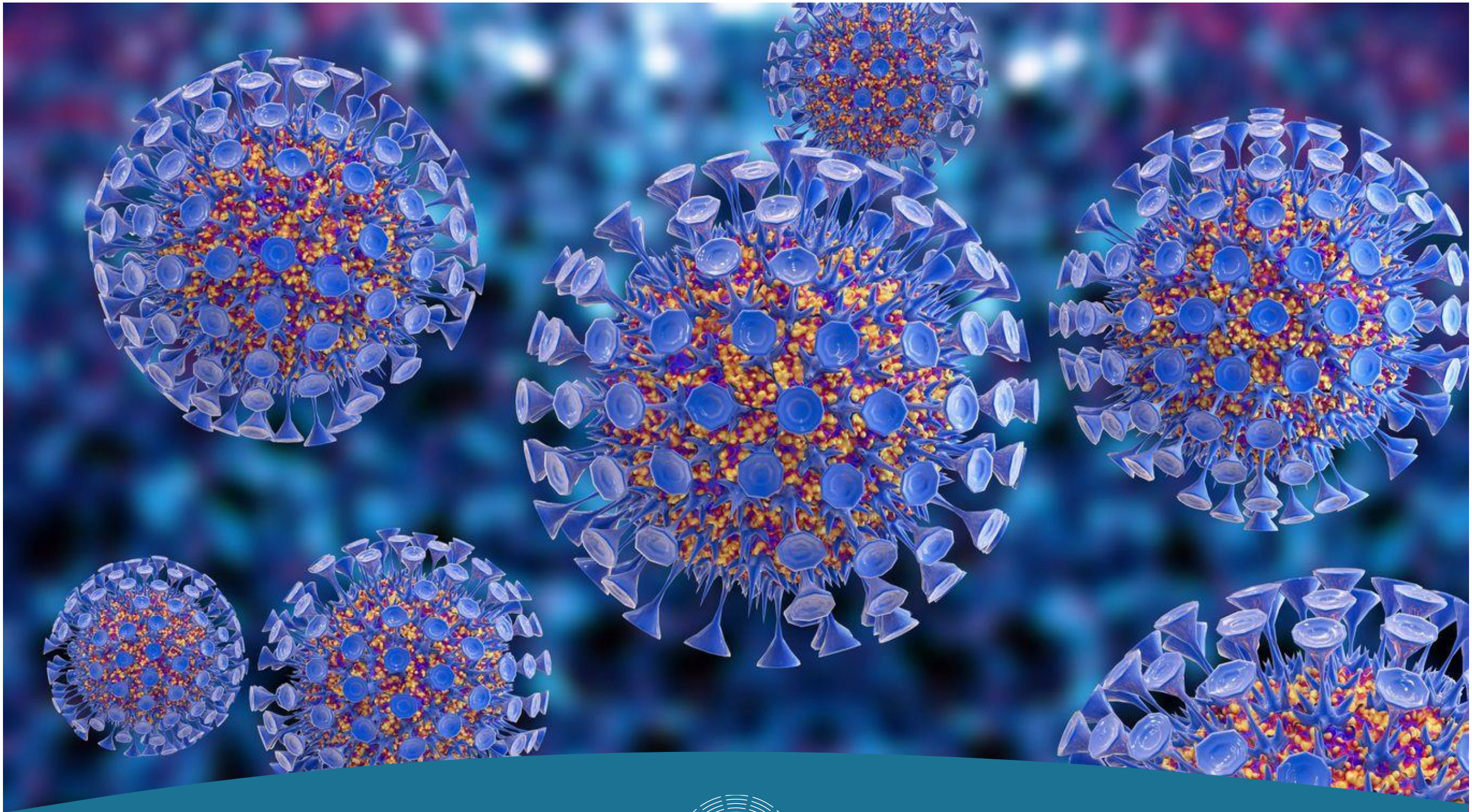

NOMOS

Speciale

Coronavirus: le disposizioni adottate da Governo e Regioni

Venerdì 10 aprile 2020 ore 9.00

INDICE

Decreti legge adottati dal Governo

Dpcm attualmente in vigore

Precedenti dpcm-dm adottati dal Governo

Ordinanze e direttive collegate ai dpcm in vigore

Disposizioni adottate dalle Regioni

DECRETI LEGGE ADOTTATI DAL GOVERNO

DECRETO LEGGE LIQUIDITA'	

8 aprile 2020
 	
DECRETO-LEGGE n. 23 recante **misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**
GU Serie Generale n. 94 dell'8 aprile 2020
	Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.
	
	1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti
	• Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.
	• In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l'impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia. Nello specifico:
	  ○ le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia;
	  ○ la copertura scende all'80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
	  ○ l'importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda;
	  ○ per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
	• Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.
	• Il Fondo – già ampliato dal decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell'export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

ITER
Esame congiunto in Commissione Finanze e Attività Produttive della Camera non ancora iniziato (AC. 2461) – scade il 7 giugno 2020
	• È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
	• Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all'esportazione, per migliorare l'incisività e tempestività dell'intervento statale. L'intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.
	• L'obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.
	
	2. Misure per garantire la continuità delle aziende
	• Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell'emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:
	  ○ in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall'ultimo bilancio chiuso;
	  ○ disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

- Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
- Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell'insieme, sono volte in questa fase a:
  - sottrarre le imprese all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l'emergenza;
  - sterilizzare il periodo dell'emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

- Le norme approvate, al fine di rafforzare nell'attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:
  - anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell'attuazione del decreto attuativo – l'ampliamento dell'ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l'altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all'accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
  - prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d'ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
  - estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l'ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.
- In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

4. Misure fiscali e contabili

- Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il "Cura Italia". Nel dettaglio:
  - IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
  - sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  - per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
  - ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate
- La sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto "Cura Italia" viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
- È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l'invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
- Inoltre, il credito d'imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.
- Viene consentito all'Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell'emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
- Si introducono norme sui "farmaci compassionevoli" (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l'esclusione all'applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

5. Ulteriori disposizioni

- Il decreto prevede, infine:
  - lo spostamento, dal 15 aprile all'11 maggio, del termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
  - l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

DECRETO LEGGE SCUOLA

8 aprile 2020 **DECRETO LEGGE** n. 22 recante **misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato** GU Serie Generale n. 93 dell'8 aprile 2020	Le norme disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020 e all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell'emergenza sanitaria e dell'eventuale protrazione del periodo di sospensione dell'attività didattica svolta "in presenza" oltre il 18 maggio 2020. Inoltre, in relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l'esercizio delle professioni, per le quali l'attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione. **1. Istruzione** • In materia di istruzione, il testo prevede, tra l'altro, che al fine di garantire l'ordinata conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale. Le ordinanze dovranno definire la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Tale attività, relativa

ITER Esame in Commissione Istruzione del Senato non ancora iniziato (AS. 1774) - scade il 7 giugno	agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenterà ordinaria attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020. Pertanto, qualora sia possibile il rientro a scuola entro tale data, si prevede che: ○ per entrambi di cicli di istruzione, le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva previsti dalla normativa vigente, in considerazione della effettiva possibilità di recupero degli apprendimenti e dell'impegno dimostrato dagli alunni; ○ per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno essere articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto, avendo come criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni all'istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa. Si potranno rivedere le prove di esame rispetto a quanto previsto, con la possibilità della sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione scolastica, sulla base di criteri di uniformità dettati a livello nazionale. • Nella più grave ipotesi in cui lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, o che per ragioni legate all'emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le ordinanze ministeriali potranno invece disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali. Inoltre, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà consentito sostituire l'intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all'esame. La definizione di contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nell'ordinanza stessa. Eccezionalmente, per l'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, vi potrà essere la previsione di un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione dello stesso colloquio e dei punteggi di esame previsti. • Per quanto riguarda l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a: ○ definire la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti; ○ adattare gli aspetti procedurali e le tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché gli aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato; ○ l'eventuale conferma, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga alle norme vigenti. • Si prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicuri comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e che, in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione. • Il testo conferma, per tutto l'anno scolastico 2019/2020, la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. **2. Procedure concorsuali ed esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia** • Il testo prevede che, analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, siano sospese per sessanta giorni anche quelle previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati. **3. Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari** • Il testo prevede che, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le disposizioni volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. I decreti possono altresì individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle stesse professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

DECRETO LEGGE ITALIA ZONA ROSSA	
25 marzo 2020 **DECRETO LEGGE** n. 19 recante **misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19** GU Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020 ITER All'esame, in prima lettura, della Commissione Affari sociali della Camera (AC. 2447) - scade il 24 maggio 2020	Il decreto prevede l'applicazione su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, di una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L'applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente. • Tra le misure adottabili rientrano: ○ limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; ○ la sospensione dell'attività, la limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane; ○ la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura; ○ la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;

	○ la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale; ○ la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore; ○ la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; ○ la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone; ○ la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo; ○ la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente; ○ l'obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale. • Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l'adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. • È previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza. • Le ordinanze ancora vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. • Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate. • Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. • Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. • La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).

DECRETO LEGGE CURA ITALIA	
17 marzo 2020 **DECRETO LEGGE** n. 18 recante **misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19** GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020 ITER Approvato, in prima lettura, dal Senato il 9 aprile (AS. 1766) Il testo passa ora alla Camera in seconda lettura – scade il 16 maggio 2020	Il provvedimento introduce misure per fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione della Covid-19, sia attraverso il potenziamento della dotazione di personale, strumenti e mezzi del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e delle Forze di polizia, sia attraverso il sostegno finanziario ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. Le risorse impiegate sono in gran parte reperite mediante l'emissione di titoli di Stato, per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzata con lo scostamento approvato lo scorso 5 marzo dalle Camere. Il decreto è stato modificato a seguito dell'approvazione, nel pomeriggio di giovedì 9 aprile, dell'emendamento 1.900 interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione in legge del decreto sul quale il Governo ha posto la fiducia. Ve ne daremo conto con una successiva comunicazione. Misure principali per il settore sanitario: l'**articolo 1** prevede un incremento di 250 milioni di euro per il 2020 per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica e un incremento, pari a 100 milioni di euro, della quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020. L'**articolo 2** autorizza il Ministro ad effettuare assunzioni di personale a tempo determinato. L'**articolo 3** riguarda il potenziamento delle reti di assistenza territoriale, l'**articolo 4** consente alle regioni di attivare aree sanitarie anche temporanee. L'**articolo 5** autorizza il Commissario straordinario a erogare finanziamenti, tramite INVITALIA, in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale. L'**articolo 6** autorizza il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici, nonché il Prefetto a disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere e di altri immobili idonei ad ospitare le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. L'**articolo 11** incrementa di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) per il reclutamento di personale. L'**articolo 12** dispone che gli enti e le aziende del SSN possano trattenere in servizio, anche in deroga, i dirigenti medici e sanitari, il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari. L'**articolo 18** dispone l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020. Misure principali per il sostegno ai lavoratori e alle imprese: l'**articolo 19** detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario. L'**articolo 20** riconosce alle aziende che, al 23 febbraio 2020, beneficiano di un trattamento di integrazione salariale straordinario, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale. L'**articolo 21** riconosce ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, al 23 febbraio 2020, anno in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, riconosciuto per un periodo non superiore a nove settimane. L'**articolo 22** consente alle regioni di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga per i datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni. Sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi. Gli **articoli 23 e 25** riconoscono congedi parentali e indennità, mentre l'**articolo 24** incrementa di dodici giorni, per i mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili. Gli **articoli da 27 a 31** e l'**articolo 38** riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori **un'indennità pari a 600 euro** per il mese di marzo 2020. Il beneficio può riguardare: i liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla Gestione separata INPS ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla medesima Gestione; i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS; i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali; gli operai agricoli a tempo determinato; i lavoratori dello spettacolo.

L'**articolo 40** sospende per due mesi le misure di condizionalità connesse al godimento di determinati strumenti di sostegno al reddito, ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici. L'**articolo 44** istituisce il **Fondo per il reddito di ultima istanza**, per garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

L'**articolo 52** amplia la possibilità per le imprese di assicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (*volatility adjustment)* alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. L'**articolo 54** estende, per nove mesi, l'operatività del **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa** anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. L'**articolo 55** stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate. L'**articolo 56** dispone misure di **sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle PMI**. L'**articolo 57** stabilisce che le esposizioni assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno ridotto il fatturato a causa dell'emergenza, possono essere assistite dalla **garanzia dello Stato** fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta: è quindi istituito un fondo di 500 milioni per il 2020. L'**articolo 58** prevede che, fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. L'**articolo 60** proroga al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020. L'**articolo 72** istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020, per le attività di promozione del *Made in Italy*. L'**articolo 89** da 130 milioni per il fondo relativo ai settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo.

L'**articolo 91** chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento può escludere la responsabilità del debitore *ex* articolo 1218 del codice civile. L'**articolo 92** sostiene il settore marittimo. L'**articolo 93** prevede un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie. L'**articolo 79** riconosce l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo e prevede misure compensative. Autorizza inoltre per Alitalia e Alitalia Cityliner S.p.A. alla costituzione di una nuova società pubblica del trasporto aereo. L'**articolo 94** dispone l'incremento di 200 milioni di euro per il 2020 del Fondo di solidarietà per il settore aereo. L'**articolo 97** aumenta dal 10 al 20% la quota a titolo di anticipazione finanziaria assegnata a valere sulle somme destinate a ciascun intervento ricompreso nei Piani Operativi e nei Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020. L'**articolo 98** introduce un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari e il *tax credit* per le edicole. L'**articolo 78** aumenta dal 50% al 70% la percentuale relativa all'importo dei pagamenti diretti PAC per i quali può essere richiesto l'anticipo da parte degli imprenditori agricoli, istituisce un Fondo di 100 milioni per il 2020, per coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari e per sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca. L'**articolo 80** autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei contratti di sviluppo. L'**articolo 125** reca disposizioni di proroga in materia assicurativa e autorizza l'UNIONCAMERE e le camere di commercio, nell'anno in corso, a realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l'accesso al credito.

Principali misure di carattere fiscale: l'**articolo 37** sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico e i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. L'**articolo 61** interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal precedente decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (ZONA ROSSA (Lombardia – Veneto). L'**articolo 63** prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L'**articolo 64** concede un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. L'**articolo 65** concede agli esercenti attività d'impresa un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe. L'**articolo 66** concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali. L'**articolo 67** sospende temporaneamente alcune attività svolte dall'amministrazione finanziaria, in particolare i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso. L'**articolo 68** sospende i termini per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. La norma differisce al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari.

Principali misure che riguardano la PA: l'**articolo 34** sospende i termini delle prestazioni erogate da INPS ed INAIL. L'**articolo 48** stabilisce la disciplina in base alla quale le PA garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia e dei centri diurni per persone non autosufficienti. L'**articolo 73** consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni. L'**articolo 74** autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza, per il personale delle Forze di polizia e sicurezza, prefetture, Amministrazione civile dell'interno e Polizia penitenziaria. L'**articolo 75** autorizza le PA, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività. L'**articolo 77** autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi di materiali per sanificazione dei locali nonché di dispositivi di protezione e igiene personali. Gli **articoli 83, 84 e 85** dettano disposizioni per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, in materia di giustizia amministrativa e contabile. L'**articolo 86** autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati delle proteste dei detenuti. L'**articolo 87** stabilisce che durante la crisi il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di lavoro per le PA.

L'**articolo 103** prevede la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. In secondo luogo, la disposizione estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. L'**articolo 104** proroga fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti. L'**articolo 107** reca proroga i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali (bilanci, determinazione della Tari, ecc.). L'**articolo 109** attribuisce, in deroga, alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza. L'**articolo 111** dispone la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni ordinarie e che i relativi risparmi siano destinati al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza. L'**articolo 112** dispone la sospensione di un anno del pagamento della quota capitale dei mutui contratti dagli enti locali con CDP. L'**articolo 113** proroga al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di una serie di adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti. L'**articolo 114** istituisce un fondo, pari a 70 milioni di euro, per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione dei locali degli enti locali. L'**articolo 123** prevede, fino al 30 giugno 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi sia eseguita presso il domicilio e in presenza del braccialetto elettronico, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati.

Principali misure riguardanti l'istruzione e la ricerca: l'**articolo 120** incrementa, per l'anno 2020, le risorse del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale. L'**articolo 121** prevede l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria in relazione all'emergenza sanitaria. L'**articolo 100** istituisce

	un Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed enti di ricerca. L'**articolo 101** reca disposizioni finalizzate a garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche. L'**articolo 102** reca una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

DECRETO LEGGE POTENZIAMENTO SSN	DECRETO LEGGE ATTIVITÀ GIUDIZIARIA	DECRETO LEGGE ZONA ROSSA (Lombardia - Veneto)
9 marzo 2020 **DECRETO LEGGE** n. 14 recante **disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazione in relazione all'emergenza COVID-19** GU Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020 ITER Esame in Commissione Affari sociali della Camera non ancora iniziato (AC. 2428) - scade l'8 maggio 2020. **Il provvedimento è confluito nel testo del DL Cura Italia**	8 marzo 2020 **DECRETO LEGGE** n. 11 recante **Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria** GU Serie Generale n. 60 dell'8 marzo 2020 ITER Esame in Commissione Giustizia del Senato non ancora iniziato (AS. 1757) - scade il 7 maggio 2020. **Il provvedimento è confluito nel testo del DL Cura Italia**	2 marzo 2020 **DECRETO LEGGE** n. 9 recante **Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19** GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020 ITER In corso d'esame in Commissione Bilancio del Senato (AS.1746) - scade il 1 maggio 2020 **Il provvedimento è confluito nel testo del DL Cura Italia**

DECRETO LEGGE PRIME MISURE DI CONTRASTO	
23 febbraio 2020 **DECRETO LEGGE - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** Legge n. 13 del 5 marzo 2020 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ITER Approvato definitivamente dal Senato (AS.1741) il 4 marzo 2020 Pubblicata in GU Serie Generale n.61 del 9 marzo 2020	• Individua misure di contrasto e di emergenza epidemiologica disponendo che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica • Prevede la possibilità che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza • Prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile

DPCM ATTUALMENTE IN VIGORE

DPCM CHIUSURA TOTALE FINO AL 13 APRILE	
1 aprile 2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante **disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale** GU Serie Generale n. 88 del 2 aprile 2020	**Art 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio)** al comma 1 prevede che l'efficacia delle disposizioni dei dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute sia prorogata fino al 13 aprile 2020. Inoltre, il **comma 2** sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo. Il **comma 3** prevede che le disposizioni producano i loro effetti dal 4 aprile 2020. Il **comma 4** stabilisce che le disposizioni si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

DPCM FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE 2020	
28 marzo 2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante **criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020**	Con il Dpcm il governo ha disposto il trasferimento di 4,3 miliardi di euro ai Comuni. La misura anticipa, per il 66%, l'erogazione al fondo di solidarietà comunale previsto per maggio e dovrebbe supportare i comuni ad avere la liquidità necessaria. Inoltre il DPCM prevede un fondo di 400 milioni destinati esclusivamente ad aiutare quei cittadini che hanno difficoltà economiche nel fare la spesa per gli effetti delle restrizioni imposte dell'emergenza sanitaria. Articolo 1 - Composizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 Articolo 2 - Determinazione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 Articolo 3 - Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 per i comuni delle regioni a statuto ordinario,

NOMOS

GU Serie Generale n. 83 del 29 marzo 2020	Articolo 4 - Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna Articolo 5 - Riparto della quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e attribuzione della quota del Fondo di solidarietà comunale Articolo 6 - Disposizioni per il comune di Mappano Articolo 7 - Accantonamento per l'anno 2020 Articolo 8 - Determinazione della quota del Fondo di solidarietà per l'anno 2020 relativa ai singoli comuni Articolo 9 - Compensazioni finanziarie per l'anno 2020 Articolo 10 - Erogazioni di risorse per l'anno 2020 Articolo 11 - Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate **Allegati:** Allegato 1 (parte 1 - parte 2) quota dell'imposta municipale propria 2020 trattenuta dall'agenzia delle entrate ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sardegna e della regione Siciliana per alimentare il fondo di solidarietà comunale 2020 Art. 2, comma 2, D.P.C.M. Allegato 2 (parte 1 - parte 2) quota del fondo di solidarietà comunale 2020 risultante dall'art. 3,comma 5, del d.p.c.m. per i comuni delle regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma 2, per i comuni della regione Sardegna e della regione siciliana Allegato 3 (parte 1 - parte 2) quota del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 destinata a ristorare i comuni dei minori gettiti Imu e tasi art. 5, commi 1 e 2, del D.P.C.M. Allegato 4 (parte 1 - parte 2) importo finale del fondo di solidarietà comunale 2020 per singolo comune art. 8 del D.P.C.M.

DPCM CHIUSURA ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON ESSENZIALI

22 marzo 2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante **ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale** GU Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020	**Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)** Il **comma 1** reca le seguenti misure di contrasto e contenimento del virus applicabili sull'intero territorio nazionale: a) Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 (elencate nell'allegato), identificate anche con il codice ateco. Tale elenco può essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (previo parere del MEF). Le attività professionali non sono sospese. Per le pubbliche amministrazioni si rimanda all'art. 87 del DL Cura Italia in cui si raccomandano misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio. Per quanto riguarda le attività commerciali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo e nell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo. b) È fatto divieto a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso a quello in cui si trovano alla data di entrata in vigore del decreto, salvo che per comprovate esigenze (lavorative, di urgenza o di salute). Viene soppressa la possibilità di rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza. c) Le attività produttive che sarebbero sospese possono proseguire soltanto se organizzate attraverso le modalità del lavoro agile. d) Restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare continuità alle filiere indicate nell'allegato 1, nonché i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto competente. e) Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali, eccetto l'apertura di musei o di altri luoghi di cultura e i servizi di istruzione che non possono essere svolti a distanza. f) È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. g) Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto competente. h) Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto Il **comma 2** prevede l'obbligo del Prefetto di trasmettere al Presidente della regione (o Provincia autonoma), al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e alle forze di polizia, l'informativa delle comunicazioni ricevute dalle industrie e dei conseguenti provvedimenti emessi. Il **comma 3** prevede l'obbligo delle imprese le cui attività non sono sospese di rispettare le misure di contrasto e contenimento del virus di cui al protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali. Il **comma 4** stabilisce che le imprese la cui attività è sospesa completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione di merce in giacenza. **Art. 2 (Disposizioni finali)** stabilisce che le disposizioni producano effetto dal 23 marzo al 3 aprile. Queste si applicano cumulativamente alle misure contenute nel DPCM 11 marzo 2020 e nell'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, le cui disposizioni sono prorogate al 3 aprile 2020. **Allegato 1** - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; pesca e acquacoltura; estrazione di carbone; estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale; industrie alimentari; industria delle bevande; fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali; fabbricazione di spago, corde, funi e reti; fabbricazione di tessuti non tessute e di articoli di tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento); confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro; fabbricazione di imballaggi in legno; fabbricazione di carta; stampa e riproduzione di supporti registrati; fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; fabbricazione di prodotti chimici; fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; fabbricazione di articoli in gomma; fabbricazione di articoli in materie plastiche; fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia; fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche; fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per distribuzione e il controllo dell'elettricità; fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (inclusi parti e accessori); fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori); fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche; fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza; fabbricazione di casse funebri; riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; raccolta, trattamento e fornitura di acqua; gestione delle reti fognarie; attività di raccolta, trattamento e smaltimenti dei rifiuti; recupero dei materiali; attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; ingegneria civile; installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; manutenzione e riparazione di autoveicoli; commercio di parti e accessori di autoveicoli; per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali; commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori; commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto; commercio

	all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico; commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici; commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento; trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; trasporto marittimo e per vie d'acqua; trasporto aereo; magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; servizi postali e attività di corriere; alberghi e strutture simili; servizi di informazione e comunicazione; attività finanziarie e assicurative; attività legali e contabili; attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale; attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; ricerca scientifica e sviluppo; attività professionali, scientifiche e tecniche; servizi veterinari; servizi di vigilanza privata; servizi connessi ai sistemi di vigilanza; attività di pulizia e disinfestazione; attività dei call center; attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; assistenza sanitaria; servizi di assistenza sociale residenziale; assistenza sociale non residenziale; attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali; riparazione e manutenzione di computer e periferiche; riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari; riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni; riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa; attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

DPCM CHIUSURA ATTIVITÀ COMMERCIALI

11 marzo 2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante **ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale** GU Serie Generale n. 64 dell'11 marzo 2020	**Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)** prevede che sull'intero territorio nazionale siano adottate le seguenti misure: • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne la vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'Allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, compresi i centri commerciali. È disposta la chiusura dei mercati, ma è consentita la vendita all'interno di essi dei soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), tranne le mense e il catering continuativo su base contrattuale. È consentita: la sola ristorazione con consegna a domicilio; la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo strade, autostrade, all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. All'interno delle attività consentite deve sempre essere rispettata la distanza interpersonale di un metro. • Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2. • Sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. • Il Presidente della Regione con ordinanza ha la facoltà di ridurre o sopprimere i servizi di Trasporto pubblico locale sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre la riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. • Fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento delle prestazioni lavorative del personale dipendente in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. • Per quanto riguarda le attività produttive le attività professionali si raccomanda che: a. Sia attuato il massimo utilizzo dello smart working da parte delle imprese; b. Siano incentivate le ferie, i congedi retribuiti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dipendenti; c. Siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d. Assumano dei protocolli di sicurezza anti-contagio e l'utilizzo di DPI laddove non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro; e. Sia incentivata la sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali. • Limitare gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso negli spazi comuni. • Adozione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per quanto riguarda le disposizioni dei numeri 7 e 8 del presente dpcm. • Per tutte le attività non sospese si raccomanda il massimo utilizzo del lavoro agile. **Art. 2 (Disposizioni finali)** • Il presente decreto è valido sino al 25 marzo; • Con il presente decreto cessano di produrre effetti, se incompatibili, le disposizioni di cui al dpcm 8 marzo 2020 e dpcm 9 marzo 2020; • Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. **Allegato 1. Commercio al dettaglio**: ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, farmacie, commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono e commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. **Allegato 2 - Servizi per la persona**: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

DPCM ITALIA ZONA ROSSA

9 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante **ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale**
GU Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)
Comma 1 – Estende le misure precedentemente adottate per la c.d. zona rossa, di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo, all'intero territorio nazionale:

- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (+37.5°) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati fatta salva la possibilità, per gli atleti professionisti, di svolgere attività sportiva all'interno di impianti a porte chiuse o all'aperto in assenza di pubblico;
- Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- Sono chiusi gli impianti sciistici;
- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici o privati;
- Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado e le Università;
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
- Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali;
- Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle svolte con valutazione effettuata su basi curriculari e con modalità telematica. Tra le altre sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario;
- Sono consentite le attività di ristorazione dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza;
- Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato ed evitando l'assembramento di persone;
- Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e di chi è impegnato nelle attività delle unità di crisi costituite a livello regionale;
- Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19;
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere e termali, dei centri culturali, sociali e ricreativi;
- Sono sospesi gli esami per il rilascio della patente di guida.

Comma 2 – Vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Comma 3 – Sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina sia in luoghi pubblici che privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse solo per le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI. All'interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse e senza pubblico le società sportive sono tenute ad effettuale i controlli per contenere la diffusione del COVID-19.

Art. 2 (Disposizioni finali)
Comma 1 - Le disposizioni producono effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci sino al 3 aprile 2020.
Comma 2 - Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui all'articolo 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) e all'articolo 3 (Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) del DPCM 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

DPCM AMPLIAMENTO ZONA ROSSA

8 marzo 2020

DPCM - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante **misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

GU Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle aree sopracitate vengono adottate le seguenti misure:

- Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (+37.5°) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Viene fatta salva la possibilità, per gli atleti professionisti, di svolgere attività sportiva all'interno di impianti a porte chiuse o all'aperto in assenza di pubblico;
- Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- Sono chiusi gli impianti sciistici;
- Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici o privati;
- Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado e le Università;
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;

NOMOS

- Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali;
- Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle svolte con valutazione effettuata su basi curriculari e con modalità telematica. Tra le altre sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario;
- Sono consentite le attività di ristorazione dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire la distanza di sicurezza;
- Sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso contingentato ed evitando l'assembramento di persone;
- Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e di chi è impegnato nelle attività delle unità di crisi costituite a livello regionale;
- sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19;
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere e termali, dei centri culturali, sociali e ricreativi;
- Sono sospesi gli esami per il rilascio della patente di guida.

Art. 2 - Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus a livello nazionale vengono adottate le seguenti disposizioni:

- Sono sospesi i congressi, le riunioni e gli eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in luogo sia pubblico che privato;
- Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati;
- Sono chiusi i servizi museali e altri istituti culturali;
- Lo svolgimento dell'attività di ristorazione è svolta con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;
- E' raccomandato agli esercizi commerciali che vengano adottate disposizioni tali da consentire l'utilizzo delle strutture in modalità tali da evitare gli assembramenti di persone;
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina. Resta consentito lo svolgimento delle competizioni e delle sedute d'allenamento per gli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi a porte chiuse e in assenza di pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- Sono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l'infanzia e le scuole di ogni ordine e grado;
- Sono sospesi i viaggi di istruzione;
- La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole per assenze dovute a malattie infettive, di durata superiore ai 5 giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico;
- Attivazione di attività didattiche a distanza avendo cura anche degli studenti con specifiche esigenze di disabilità;
- Possibilità di svolgimento a distanza delle attività didattiche e curriculari presso le Università, tenendo conto anche delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d'attesa dei pronto soccorso, salvo specificazioni diverse;
- L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- Lo smart working può essere attuato sino al 31 luglio 2020 per i lavoratori subordinati anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa sono assolti anche in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL.
- Si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Comma 1 - Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- Il personale sanitario il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità applica le indicazioni per la sanificazione previste dal Ministero della salute;
- È raccomandato alle persone anziane o affette da patologie croniche, o con multimorbilità o immunodepresse di evitare di uscire dalla propria abitazione al di fuori dai casi di stretta necessità;
- Si raccomanda di evitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi di strettamente necessari;
- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (+ 37,5°) è raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali;
- Vi è l'obbligo di esporre presso i servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli uffici delle restanti p.a. le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
- I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali;
- È raccomandato ai comuni e agli enti territoriali di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, svolte senza creare assembramenti di persone;
- Inserimento di soluzioni disinfettanti all'interno dei locali delle p.a. e nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico;
- Adozione di procedure atte ad evitare il contatto ravvicinato durante lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private;
- Disinfezione dei mezzi da parte delle aziende di pubblico trasporto;
- Obbligo di comunicazione al dipartimento di prevenzione della Asl, nonché al medico di medicina generale (MMG) e al pediatra di libera scelta (PLS), per chiunque abbia fatto ingresso in Italia da un paese a rischio epidemiologico (zonizzazione OMS).

Comma 2 - L'operatore di sanità pubblica che ha ricevuto la comunicazione da parte dei soggetti che provengono da zone a rischio deve:
- Assumere informazioni, contattando telefonicamente il soggetto esposto a rischio;
- Accertare la necessità di avviare una vigilanza sanitaria e un isolamento fiduciario e informare l'interessato sulle misure da adottare;
- Accertare la necessità di avviare una vigilanza sanitaria e un isolamento fiduciario e informare l'interessato e informare il MMG o il PLS;
- In caso di necessità si procede al rilascio di una dichiarazione per l'INPS, al datore di lavoro e al MMG o al PLS in cui si specificano i motivi della quarantena.

Comma 3 - L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:
- Accertare l'assenza dei sintomi;
- Informare il soggetto circa i sintomi e le caratteristiche di contagiosità;
- Informare circa la necessità di monitorare costantemente la temperatura corporea.

Comma 4 - Informazioni sulle modalità e l'efficacia dell'isolamento domiciliare:
- Mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni;
- Divieto di spostamento;
- Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Comma 5 - Nel caso di comparsa dei sintomi la persona in sorveglianza deve:
- Avvertire il MMG o il PLS;
- Indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria;
- Rimanere in stretto isolamento

Comma 6 - L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente la persona in sorveglianza. In caso di comparsa dei sintomi si provvede secondo le disposizioni ministeriali.

Comma 7 – Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

Allegato 1 (Misure igienico-sanitarie): reca undici prescrizioni comportamentali (es. lavaggio mani, distanza di almeno 1 metro nei contatti sociali, ecc)

Art. 4 – Monitoraggio delle misure
- Il Prefetto territorialmente competente monitori l'attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità). Pene: arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro

Art. 5 – Disposizioni finali
- Le disposizioni del decreto producono effetto dall'8 marzo sino al 3 aprile 2020, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure;
- Dall'8 marzo cessano di avere effetto i DPCM del primo e del 4 marzo 2020;
- Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni.

PRECEDENTI DPCM-DM ADOTTATI DAL GOVERNO

23 febbraio 2020	25 febbraio 2020	24 febbraio 2020
DPCM LOMBARDIA E VENETO - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante **misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** - GU Serie Generale n. 45 23 febbraio 2020	**DPCM NORD ITALIA** - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante **misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** - GU Serie Generale n. 47 25 febbraio 2020	**DM - Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19** - GU Serie Generale n. 48 26 febbraio 2020
1 marzo 2020	4 marzo 2020	
DPCM ALLARGAMENTO ZONE ROSSE - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante **misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** - GU Serie Generale n. 52 1 marzo 2020	**DPCM LIMITAZIONE ATTIVITA' IN ITALIA -** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante **misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero Territorio nazionale** - GU Serie Generale n. 55 4 marzo 2020	

ORDINANZE E DIRETTIVE COLLEGATE AI DPCM

MINISTERO DEL LAVORO	PROTEZIONE CIVILE	MINISTERO DELLA SALUTE	MINISTERO DELLA SALUTE	PROTEZIONE CIVILE
8 aprile 2020	5 aprile 2020	3 aprile 2020	2 aprile 2020	1° aprile 2020
CIRCOLARE Ministero del lavoro n. 8 Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali Link al sito del Ministero del lavoro La circolare riguarda: • Il trattamento di integrazione salariale ordinario (art. 13 del DL 9/2020 e art. 19 del DL 18/2020) • Il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 14 del DL 9/2020 e art. 20 del DL 18/2020) • Cassa integrazione in deroga (art. 2 del DL 18/2020)	**ORDINANZA Protezione civile n. 660** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 92 del 7 aprile 2020 • Per assicurare un sostegno economico ai familiari delle persone direttamente impegnate per fronteggiare il Covid-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante	**ORDINANZA Ministero della salute** Ulteriori misure urgenti in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019** GU Serie Generale n. 91 del 6 aprile 2020 • Misure urgenti di contenimento del contagio in Emilia-Romagna • Misure urgenti di contenimento del contagio per le Province di Rimini e Piacenza e per il territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo Validità fino al 13 aprile 2020	**ORDINANZA Ministero della salute** Ulteriori misure urgenti in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** GU Serie Generale n. 91 del 6 aprile 2020 • L'importazione priva di finalità commerciali dei beni mobili occorrenti per contrastare il Covid-19 potrà perfezionarsi con la riserva di produrre agli Uffici della dogana il nulla osta sanitario del competente USMAF entro cinque giorni lavorativi dopo lo svincolo della merce • Dovrà essere garantita la costante tracciabilità dei beni importati che non potranno essere messi in esercizio prima del nulla osta sanitario dell'USMAF	**ORDINANZA Protezione civile n. 659** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 90 del 4 aprile 2020 • Proroga dei contratti del Dipartimento della protezione civile e delle regioni • Disposizioni in materia di proroga di termini ed adempimenti

MINISTERO DELLA SALUTE	MINISTERO DELLA SALUTE	MINISTERO DELLA SALUTE	COMMISSARIO STRAORDINARIO	MINISTERO DELL'INTERNO
1° aprile 2020	1° aprile 2020	1° aprile 2020	1° aprile 2020	31 marzo 2020
CIRCOLARE Ministero della salute Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 **ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori di Polizia locale** Link • Obbliga le Forze dell'ordine impegnate a garantire le misure di quarantena ad utilizzare idonei DPI adeguati alla tipologia di intervento	**CIRCOLARE Ministero della salute** Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il **settore funebre, cimiteriale e di cremazione** Link • Uniforma le procedure su tutto il territorio nazionale	**COMUNICATO Ministero della salute** **Bando della ricerca sul COVID-19** Link • Presentazione di progetti di ricerca, di durata di 12 mesi, mettendo a disposizione euro 7 milioni, provenienti dai fondi per la ricerca corrente degli IRCCS, relativi agli anni finanziari 2020 e 2021	**ORDINANZA Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 n.6** **Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19** Link al sito dell'Agenzia Dogane e Monopoli • Consente la celere sdoganalizzazione di tutti i DPI, in particolare i FFP2, FFP3, N95, KN95 e tutti i beni mobili per far fronte all'emergenza Covid-19 • Stabilisce quali siano i soggetti autorizzati allo svincolo doganale diretto (ADM)	**CIRCOLARE Ministero dell'interno** Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. **Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche** Link Non costituisce divieto: • Per un genitore, camminare con i propri figli minori • Fare jogging • Accompagnare anziani o inabili

CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI	MINISTERO DELLA SALUTE	MINISTERO DELLA SALUTE	MINISTERO DELLA SALUTE	MINISTERO DELLA SALUTE
31 marzo 2020	31 marzo 2020	31 marzo 2020	30 marzo 2020	29 marzo 2020
CIRCOLARE Centro nazionale trapianti Aggiornamento delle **misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia attraverso il trapianto di organi, tessuti e cellule** Link	**CIRCOLARE Ministero della salute** COVID-19: **indicazioni per gravida o partoriente, puerpera, neonato e allattamento** Link	**CIRCOLARE Ministero della salute** Proroga al 31 luglio 2020 dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40(1) del d.lgs. 81/2008 Link • Rinvia al 31 luglio il termine di invio dei dati della sorveglianza sanitaria a cui i lavoratori sono sottoposti da parte del medico competente	**CIRCOLARE Ministero della salute** Chiarimenti **"Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19"** Link • Garantisce le attività programmate di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate per la tutela della salute materno-infantile	**CIRCOLARE Ministero della salute** Indicazioni ad interim per un **utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie** (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) **nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2** Link

NOMOS

PROTEZIONE CIVILE	MINISTERO DELLA SALUTE	PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE	MEF
29 marzo 2020	28 marzo 2020	26 marzo 2020	25 marzo 2020	25 marzo 2020
ORDINANZA Protezione civile n. 658 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 85 del 30 marzo 2020 • Destina e ripartisce 400 milioni a misure urgenti di solidarietà alimentare per i comuni (buoni spesa e acquisto diretto di beni alimentari da distribuire alla popolazione)	**ORDINANZA Ministero della salute** Ulteriori misure urgenti di **contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19** GU Serie Generale n. 84 del 29 marzo 2020 • Limitazioni all'accesso in Italia • Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera	**ORDINANZA Protezione civile n. 656** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020 • Costituzione di una Unità tecnico infermieristica	**ORDINANZA Protezione civile n. 655** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020 • Funzioni ulteriori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente • Aree sanitarie temporanee • Disposizioni per consentire la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile	**DECRETO Ministero dell'economia e delle finanze** **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18** GU Serie Generale n. 82 del 28 marzo 2020 • Disciplina i requisiti per poter accedere al Fondo di solidarietà per i mutui (sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro) e l'ammontare delle agevolazioni • Indica l'ambito di applicazione Disciplina l'ammissione al Fondo per lavoratori autonomi e liberi professionisti

MISE

25 marzo 2020

DECRETO Ministero dello sviluppo economico
Nuovo elenco Codici ATECO (attività produttive e commerciali non sospese)
Link al sito del MISE

- Modifica l'elenco delle attività produttive e commerciali che possono continuare la propria attività lavorativa
- Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020
- Le attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) possono avvenire limitatamente alle attività di commercio al dettaglio e di servizi alla persona. Le attività di call center sono limitate alle attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer, telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclam. Le attività e servizi di sostegno alle imprese sono consentite limitatamente alla consegna a domicilio dei prodotti.

Le attività concesse sono le seguenti: coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; pesca e acquacoltura; estrazione di carbone; estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale; industrie alimentari; industria delle bevande; fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali; fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento); confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro; fabbricazione di imballaggi in legno; fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24); stampa e riproduzione di supporti registrati; fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60); fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02); fabbricazione di vetro cavo; fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia; fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo; fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche; fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità; fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici; fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio; fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori); fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori); fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche; fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza; fabbricazione di casse funebri; riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17).

La fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; raccolta, trattamento e fornitura di acqua; gestione delle reti fognarie; attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10); installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; manutenzione e riparazione di autoveicoli; commercio di parti e accessori di autoveicoli; per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali; commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori; commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico; commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici; commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento; trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; trasporto marittimo e per vie d'acqua; trasporto aereo; magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; servizi postali e attività di corriere; alberghi e strutture simili; servizi di informazione e comunicazione; attività finanziarie e assicurative; attività legali e contabili; attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale; attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; ricerca scientifica e sviluppo; attività professionali, scientifiche e tecniche; servizi veterinari; attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale); servizi di vigilanza privata; servizi connessi ai sistemi di vigilanza; attività di pulizia e disinfestazione; attività dei call center; attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; altri servizi di sostegno alle imprese; amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; assistenza sanitaria; servizi di assistenza sociale residenziale; assistenza sociale non residenziale; attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali; riparazione e manutenzione di computer e periferiche; riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari; riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni; riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa; attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

COMMISSARIO STRAORDINARIO	MINISTERO DELLA SALUTE	ADM	MIT
23 marzo 2020	22 marzo 2020	21 marzo 2020	20 marzo 2020
ORDINANZA Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 n.4 **Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19** GU Serie Generale n. 78 del 24 marzo 2020 • Consente l'attuazione e la gestione ad opera di Invitalia della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale • Le risorse economiche ammontano a 50 mln • Gli incentivi possono essere concessi a società di persone o di capitali ivi comprese le società cooperative e le società consortili localizzate sul territorio nazionale • Stabilisce i requisiti che le società devono avere per accedere agli incentivi • Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi volti all'ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente già adibita alla produzione di DPI oppure alla riconversione di una unità produttiva • I programmi devono essere avviati dopo il 17 marzo ed essere completati entro il termine indicato ovvero entro 180 giorni • Le spese ammissibili possono variare da 200mila a 2 mln e possono riguardare: opere murarie strettamente necessarie, macchinari e impianti produttivi, programmi informatici e, per un 20%, a copertura delle esigenze di capitale circolante • Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato sulla base di una percentuale massima del 75% delle spese ammissibili • Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere dalla data dell'ultima erogazione, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di otto anni, incluso un anno di preammortamento • L'importo massimo delle agevolazioni concedibili non può essere superiore a 800mila La valutazione delle domande è effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione	**ORDINANZA Ministero della salute** Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01806) GU Serie Generale n. 75 del 22 marzo 2020 • Vieta per la giornata di domenica 22 marzo lo spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi da quelli in cui ci si ritrova se non per necessità, lavoro o salute	**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE Agenzia Dogane e Monopoli** **Sospensione giochi presso tabaccherie ed esercizi di rivendita** Link • Sospensione del gioco operato con dispositivi elettronici, tipo slot machines, situati all'interno degli esercizi di rivendita • Sospensione della raccolta dei giochi presso le tabaccherie (Lotto, Super Enalotto, Superstar, ecc.) La sospensione dura per tutto lo stato di emergenza e sino a provvedimento di revoca	**PROTOCOLLO Ministero dei trasporti** **Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del trasporto e della logistica** Link Le linee guida illustrano il necessario per garantire la sicurezza nel settore del trasporto e della logistica: • Dispositivi di protezione individuale • Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e di lavoro • Installazione dispenser idroalcolici • Limitare il trasporto viaggiatori • Distanze tra lavoratori Sospensione corsi di formazione non da remoto

PROTEZIONE CIVILE	CDM	MINISTERO DELLA SALUTE	PROTEZIONE CIVILE	MIT
20 marzo 2020	20 marzo 2020	20 marzo 2020	19 marzo 2020	19 marzo 2020
ORDINANZA Protezione civile n. 654 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020 • Costituzione di una Unità medico-specialistica	**COMUNICATO del Consiglio dei ministri** **Nomina del dott. Domenico Arcuri a Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19** GU Serie Generale n. 73 del 20-3-2020	**ORDINANZA Ministero della salute** Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale GU Serie Generale n. 73 del 20-3-2020 • Vieta l'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici • Non consente attività ludiche all'aperto. Resta consentita l'attività motoria svolta individualmente in prossimità della propria abitazione • Chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno di stazioni ferroviarie, nelle aree di servizio con esclusione di quelli lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto nei giorni festivi e prefestivi • vieta ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale • Validità prorogata al 3 aprile 2020	**ORDINANZA Protezione civile n. 652** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020 • Erogazione anticipata pensione Poste Italiane	**PROTOCOLLO Ministero dei trasporti** **Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili** Link Le linee guida illustrano il necessario per garantire la sicurezza in un cantiere: • modalità di comportamento e accesso dei fornitori esterni • pulizia, sanificazione e precauzioni igieniche personali • dispositivi di protezione personale • organizzazione del cantiere • gestione di una persona sintomatica sorveglianza sanitaria

NOMOS

PROTEZIONE CIVILE	MIT	MINISTERO DELLA DIFESA	MIT	MINISTERO DELLA SALUTE
19 marzo 2020	18 marzo 2020	18 marzo 2020	17 marzo 2020	16 marzo 2020
ORDINANZA Protezione civile n. 651 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020 • Ricetta elettronica	**DECRETO Ministero dei trasporti e Ministero della salute** **Emergenza epidemiologica da COVID-19, ingresso in Italia di particolari categorie di persone fisiche e trasporti** Link al DM n. 122 del 2020 • Autoisolamento per chi entra in Italia non si applica per: personale sanitario e lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per comprovati motivi di lavoro. • Assicura il trasporto delle merci. • Riduce i servizi ferroviari. • Validità: fino al 25 marzo 2020	**CIRCOLARE Ministero della difesa** Procedura straordinaria di **arruolamento per chiamata diretta nell'Esercito Italiano di 120 ufficiali medici e di 200 sottufficiali infermieri** Link	**DECRETO Ministero dei trasporti e Ministero della salute** **Autoisolamento per chi rientra il Italia** Link al DM n. 120 del 2020 • Obbligo di comunicazione e di sorveglianza sanitaria per tutte le persone fisiche in entrata in Italia. • Deroghe per le persone fisiche in entrata per comprovate esigenze lavorative. • Sanzioni: art. 650 c.p. Validità: fino al 25 marzo 2020	**DECRETO Ministero dei trasporti e Ministero della salute** **Sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia** Link al DM n. 118 del 2020 • Garantisce i servizi minimi essenziali di trasporto per e da la Sicilia. • Assicurato trasporto merci marittimo • Trasporto passeggeri solo per esigenze indifferibili • Sospesi servizi automobilistici interregionali • Validità fino al 25 marzo

PROTEZIONE CIVILE	MINISTERO DELLA SALUTE	MINISTERO DELLA SALUTE	CDM - PARTI SOCIALI	MINISTERO DELLA SALUTE
16 marzo 2020	15 marzo 2020	14 marzo 2020	14 marzo 2020	12 marzo 2020
ORDINANZA Protezione civile n. 650 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al **rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché ulteriori disposizioni per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016** GU Serie Generale n. 71 del 18 marzo 2020 • Proroga dei termini di presentazione della dichiarazione per i beneficiari del CAS-Contributo per l'autonoma sistemazione	**ORDINANZA Ministero della salute** Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020 • Per la durata dell'emergenza, l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici, DPI destinati ad enti sanitari e di ricerca medica non devono attendere il rilascio del nulla osta dell'USMAF	**ORDINANZA Ministero della salute** Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020 • Autorizza l'arrivo e la partenza su tutto il territorio nazionale dei voli cargo con provenienza Cina per la sola consegna ed il ricarico delle merci	**PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro** Link al testo • Prevede misure per il contenimento nei luoghi di lavoro: obblighi di informazione, modalità di ingresso in azienda, pulizia e sanificazione, precauzioni igieniche personali, DPI, gestione spazi comuni, organizzazione aziendale, gestione entrata e uscita dei dipendenti, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione, gestione di una persona sintomatica in azienda, sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS e aggiornamento del protocollo di regolamentazione	**ORDINANZA Ministero della salute** Deroga all'ordinanza 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) GU Serie Generale n. 73 del 20 marzo 2020 • Autorizza l'atterraggio in Italia del volo speciale operato da China Eastern n. NMU787 MU78812MAR 286359 PVG1715 1915PVG JJ

PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE	MINSTERO DELL'INTERNO	MIT
9 marzo 2020	8 marzo 2020	8 marzo 2020	8 marzo 2020	8 marzo 2020
ORDINANZA Protezione civile n. 648 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 64 dell'11 marzo 2020 • Chiusura degli impianti sciistici	**ORDINANZA Protezione civile n. 645** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020 • Potenziamento Servizio 1500 • Incremento del personale medico • Oneri iniziative poste in essere dal Soggetto attuatore del Ministero della salute	**ORDINANZA Protezione civile n. 646** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020 • Divieto di spostamento delle persone fisiche dai territori della zona rossa (Lombardia e altre 14 province). • Attività degli uffici pubblici non viene limitata	**DIRETTIVA Ministero dell'interno n. 14606** Chiarimenti relativi al DPCM 8 marzo 2020 Link Direttiva n. 14606 dell'8 marzo 2020 Link autocertificazione per lo spostamento • Convoca i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, per le necessarie misure di coordinamento. • Controlli relativi alla limitazione degli spostamenti in entrata e in uscita. • Procedura di verifica autodichiarazione. • Sanzioni	**COMUNICATO Ministero dei trasporti** **Chiarimenti MIT su merci e transfrontalieri** Link al sito del MIT • Nessuna restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall'art. 1 del dpcm 8 marzo 2020 • Chiarisce il regime di spostamento dei lavoratori transfrontalieri e ribadisce la libera circolazione delle merci in entrata e uscita dai territori interessati

NOMOS

PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE	MINISTERO PA	PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE
4 marzo	4 marzo 2020	4 marzo 2020	2 marzo 2020	2 marzo 2020
COMUNICAZIONE Protezione civile Misure operative di protezione civile per la **gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19** Link al sito della Protezione civile • Definizione catena di comando e controllo, flusso delle comunicazioni e procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale	**ORDINANZA Protezione civile n. 644** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 61 del 9 marzo 2020 • Attivazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario	**CIRCOLARE Ministero per la pubblica amministrazione n.1** Misure incentivanti per il ricorso a **modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa** Link alla Circolare	**ORDINANZA Protezione civile n. 642** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020 • Sospensione dei mutui	**ORDINANZA Protezione civile n. 643** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020 • Esigenze del Dipartimento della protezione civile e del Soggetto attuatore del Ministero della salute

PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE
28 febbraio 2020	27 febbraio 2020	25 febbraio 2020	22 febbraio 2020	21 febbraio 2020
ORDINANZA Protezione civile n. 641 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2020 • Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale • Utilizzo dispositivi di protezione individuale	**ORDINANZA Protezione civile n. 640** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2020 • Sorveglianza epidemiologica • Sorveglianza microbiologica • Sorveglianza delle caratteristiche cliniche • Condivisione dei dati	**ORDINANZA Protezione civile n. 639** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 48 del 26 febbraio 2020 • Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale	**ORDINANZA Protezione civile n. 638** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 48 del 26 febbraio 2020 • Semplificazione procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture connesse con l'emergenza sanitaria	**ORDINANZA Protezione civile n. 637** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 48 del 26 febbraio 2020 • Ulteriori attribuzioni al soggetto attuatore del Ministero della salute • Incremento del personale medico Attività del volontariato di protezione civile

PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE
13 febbraio 2020	12 febbraio 2020	6 febbraio 2020	5 febbraio 2020	3 febbraio 2020
ORDINANZA Protezione civile n. 635 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2020 • Benefici normativi Apertura di contabilità speciale	**ORDINANZA Protezione civile n. 633** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2020 • Rientro studenti dalle aree a rischio salute	**ORDINANZA Protezione civile n. 631** Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'**emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 33 del 10 febbraio 2020 • Rientro studenti dalle aree a rischio salute	**DECRETO del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371** **Istituzione del Comitato Scientifico** Link al sito della Protezione civile • Istituzione del Comitato Scientifico	**ORDINANZA Protezione civile n. 630** Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al **rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili** GU Serie Generale n. 32 dell'8 febbraio 2020 • Coordinamento degli interventi Comitato tecnico scientifico

NOMOS

DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLE REGIONI

REGIONE		LINK		NOTE	
	Abruzzo	Comunicazione dipartimento Sanità Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Allegato 1 Allegato 2 Circolare esplicativa Ordinanza n.3 Circolare esplicativa Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10 Circolane n.1 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 e Allegato 1 Disposizioni dell'ISS sui rifiuti extra-ospedalieri Ordinanza n.14 Ordinanza n.15 Ordinanza n.16 Ordinanza n.17 Ordinanza n.18 Ordinanza n.19 Ordinanza n.20 Ordinanza n.21 Ordinanza n.22 Ordinanza n.23 Ordinanza n.24 e Allegato A e B Ordinanza n.25 Ordinanza n.26 Ordinanza n.27 Ordinanza n.28 e Allegato 1 e 2 Ordinanza n.29 Ordinanza n.30	23 febbraio 2020 26 febbraio 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 9 marzo 2020 9 marzo 2020 11 marzo 2020 19 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 17 marzo 2020 18 marzo 2020 18 marzo 2020 19 marzo 2020 20 marzo 2020 22 marzo 2020 22 marzo 2020 22 marzo 2020 24 marzo 2020 25 marzo 2020 26 marzo 2020 27 marzo 2020 29 marzo 2020 30 marzo 2020 31 marzo 2020 02 aprile 2020 03 aprile 2020 03 aprile 2020 03 aprile 2020 07 aprile 2020 07 aprile 2020 07 aprile 2020 08 aprile 2020	**Ordinanza n. 22** • Possibilità di vendere articoli di cartoleria e d'ufficio all'interno di attività non soggette a chiusura **Ordinanza n. 23** • Prorogate sino al 13 aprile alcune disposizioni delle ordinanze n. 3, 4, 5, e 7 **Ordinanza n.24** • Recepimento delle disposizioni di cui all'Osservatorio nazionale autismo "Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2" (ISS) • Recepimento delle disposizioni di cui al documento del Comitato Tecnico Scientifico regionale per i disturbi dello spettro autistico "Gestione dell'emergenza COVID -19 e dei fattori di distress psichico per le persone con autismo" **Ordinanza n.25** • Recepimento del parere reso dall'Agenzia Sanitaria Regionale dettante indicazioni per l'utilizzo dei buoni per l'acquisto dei prodotti dietoterapici privi di glutine da parte dei pazienti celiaci nello stato di emergenza nazionale da COVID-19; • Disposizioni in merito alla proroga di validità dei buoni per celiaci e della possibilità di utilizzo del buono cartaceo da remoto **Ordinanza n.26** • Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità rimangono chiuse nei giorni festivi, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie. **Ordinanza n.27** • Apertura delle edicole nei giorni festivi • Superamento delle misure di cui alle ordinanze n. 2 e 3 • Segnalazione telematica dell'ingresso in Regione • Segnalazione ai PLS e MMG dell'ingresso da parte di chi entra in Regione • Disposizioni riguardanti le riunioni in via telematica da parte degli enti pubblici strumentali della Regione • Disposizioni sui lavoratori di enti e società strumentali della Regione • Disposizioni in materia di lavoro **Ordinanza n.28** • Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID – 19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera • Di implementare il coinvolgimento delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo nell'emergenza COVID – 19 **Ordinanza n.29** • Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali **Ordinanza n.30** • Assegnazione di personale sanitario ad altra azienda sanitaria regionale • Assegnazione di personale sanitario ad altra sede della stessa azienda sanitaria	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)

				• Prestazioni aggiuntive del personale sanitario	
	Basilicata	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Nota n.41880 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Circolare esplicativa ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Rettifica all'ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Chiarimento all'ordinanza n.14 Ordinanza n.15 Chiarimento all'ordinanza n.15 Chiarimento all'ordinanza n.15	23 febbraio 2020 (studenti) 27 febbraio 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 11 marzo 2020 15 marzo 2020 16 marzo 2020 16 marzo 2020 17 marzo 2020 21 marzo 2020 21 marzo 2020 22 marzo 2020 25 marzo 2020 25 marzo 2020 27 marzo 2020 31 marzo 2020 3 aprile 2020 3 aprile 2020 3 aprile 2020 4 aprile 2020 4 aprile 2020	**Ordinanza n.14** • Disposizioni riguardanti il Comune di Moliterno (PZ) **Ordinanza n.15** • Conferma e proroga delle ordinanze n. 4, 5, 6, 9, 10 e 11 • Conferma e applicazione nei limiti temporali originariamente previsti delle ordinanze n. 8, 12 e 13	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)
	Calabria	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Decreto n.4 Ordinanza n.5 Nota n. 105596.2019 Circolare Prot. Siar N. 98538 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Decreto n.21 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Ordinanza n.15 Chiarimenti all'ordinanza n.15 Ordinanza n.16 Ordinanza n.17 Ordinanza n.18 Ordinanza n.19 Ordinanza n.20 Ordinanza n.21 Ordinanza n.22 Ordinanza n.23 Ordinanza n.24 Ordinanza n.25 Decreto n.72 Ordinanza n.26	27 febbraio 2020 5 marzo 2020 8 marzo 2020 10 marzo 2020 10 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 16 marzo 2020 17 marzo 2020 17 marzo 2020 20 marzo 2020 21 marzo 2020 21 marzo 2020 22 marzo 2020 22 marzo 2020 22 marzo 2020 23 marzo 2020 24 marzo 2020 27 marzo 2020 27 marzo 2020 28 marzo 2020 29 marzo 2020 31 marzo 2020 01 aprile 2020 3 aprile 2020 7 aprile 2020 8 aprile 2020	**Ordinanza n. 25** • Proroga sino al 13 aprile delle ordinanze n. 1, 3, 4, 5, 7, 12 e 15 • Proroga delle ordinanze n. 22 e 23 • Disposizioni in materia di quote di personale in servizio presso le altre strutture ed Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali **Decreto n.72** • Linee di indirizzo per l'uso appropriato della terapia antibiotica empirica in ambito ospedaliero e per l'implementazione regionale dei protocolli terapeutici **Ordinanza n. 26** • Integrazione della Task Force Operativa COVID- 19 che opera a diretto supporto dell'Unità di Crisi Regionale, per gli aspetti tecnico scientifici connessi all'emergenza sanitaria in atto	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)
	Campania	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.4 Decreto n.37 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6	24 febbraio 2020 26 febbraio 2020 26 febbraio 2020 27 febbraio 2020 6 marzo 2020 6 marzo 2020	**Piano Socio Economico della Regione Campania contro la crisi** **Ordinanza n. 27:** • Proroga e conferma di talune disposizioni di cui alle ordinanze 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali)

		Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n. 9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Chiarimento ordinanza n.12 Delibera della Giunta n.128 Ordinanza n.13 Chiarimento ordinanza n.13 Chiarimento 2 ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Chiarimento ordinanza n.14 Ordinanza n.15 Chiarimento ordinanza n.15 Chiarimento ordinanza n.15 Chiarimento ordinanza n.15 Ordinanza n.16 Chiarimento ordinanza n.16 Ordinanza n.17 Ordinanza n.18 Chiarimento ordinanza n.18 Ordinanza n.19 Chiarimento all'ordinanza n.19 Ordinanza n.20 Ordinanza n.21 Ordinanza n.22 Ordinanza n.23 Chiarimento all'ordinanza n.23 Chiarimento all'ordinanza n.23 Ordinanza n.24 Ordinanza n.25 Chiarimento all'ordinanza n.25 Ordinanza n.26 Piano Socio Economico della Regione Campania contro la crisi Ordinanza n.27 Ordinanza n.28 Ordinanza n.29 Ordinanza n.30	6 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 12 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 14 marzo 2020 13 marzo 2020 13 marzo 2020 13 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 13 marzo 2020 13 marzo 2020 15 marzo 2020 15 marzo 2020 17 marzo 2020 20 marzo 2020 20 marzo 2020 22 marzo 2020 23 marzo 2020 24 marzo 2020 25 marzo 2020 25 marzo 2020 25 marzo 2020 25 marzo 2020 28 marzo 2020 28 marzo 2020 31 marzo 2020 3 aprile 2020 5 aprile 2020 8 aprile 2020 9 aprile 2020	• Disposizioni riguardanti la frazione di Madonna dell'Arco del Comune di Sant'Anastasia (NA) • Disposizioni in materia di celebrazioni religiose **Ordinanza n. 28**: • Disposizioni relative al Comune di Lauro (AV) **Ordinanza n.29** • Disposizioni riguardanti il Comune di Paolisi (BN) **Ordinanza n.30** • Chiusura degli esercizi commerciali nei giorni 12 e 13 aprile (Pasqua e Lunedì in Albis) 2020 sul territorio regionale.	• DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)
	Emilia-Romagna	Ordinanza Circolare esplicativa Decreto PdG n.25 Decreto PdG n.26 Decreto PdG n.27 Decreto PdG n.28 Ordinanza n.29 Ordinanza n.31 Ordinanza n.32 Ordinanza n.34 Ordinanza n.35 Decreto PdG Ordinanza. 36 Ordinanza n.39 Ordinanza n.41 Decreto PdG n.42 Decreto PdG n.43 Decreto PdG n.44 Decreto PdG n.45 Ordinanza n.46 Decreto PdG n.48 Decreto PdG n.49 Decreto PdG n.53	23 febbraio 2020 24 febbraio 2020 2 marzo 2020 2 marzo 2020 4 marzo 2020 5 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020 13 marzo 2020 15 marzo 2020 16 marzo 2020 16 marzo 2020 16 marzo 2020 18 marzo 2020 20 marzo 2020 20 marzo 2020 20 marzo 2020 21 marzo 2020 22 marzo 2020 24 marzo 2020 25 marzo 2020 2 aprile 2020	**Decreto PdG n. 53** • Proroga dell'incarico del Commissario ad acta Sergio Venturi **Ordinanza n.57** • Disposizioni riguardanti i titolari degli impianti autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 • Disposizioni riguardanti le norme di stoccaggio e dei sistemi di raccolta dei rifiuti • Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti riguardanti i dispositivi di protezione individuale • Conferma e proroga sino al 13 aprile delle disposizioni di cui alle ordinanze n. 39 e 49 relative al TPL • A decorrere dal 4 aprile 2020 e sino al 13 aprile 2020 è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario privato **Ordinanza MinSal e PdR** • Disposizioni in materia di cibo d'asporto • Disposizioni in materia di strutture ricettive alberghiere • Disposizioni in materia di stabilimenti balneari • Disposizioni in materia di mercati ordinari e straordinari e disposizioni riguardanti la possibilità di vendita a distanza	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)

		Ordinanza n.57 Ordinanza MinSal e PdR Ordinanza n.58	3 aprile 2020 3 aprile 2020 4 aprile 2020	• Disposizioni riguardanti le province di rimini e Piacenza e il territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo **Ordinanza n.58** • Chiusura dei giardini pubblici • Uso della bicicletta solo per motivi di comprovata necessità • Spostamenti a piedi solo nei casi concessi dall'ordinanza • Apertura degli esercizi di somministrazione di cibo e bevande solo nella rete autostradale • Validità sino al 13 aprile	
	Friuli-Venezia Giulia	Ordinanza Ordinanza n.1 Legge Regionale n.3 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Ordinanza 1/2020/AMB Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.1/2020/Salute Ordinanza n.8	23 febbraio 2020 1 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 19 marzo 2020 21 marzo 2020 25 marzo 2020 31 marzo 2020 3 aprile 2020 3 aprile 2020 7 aprile 2020 7 aprile 2020	**Ordinanza n. 6** • Proroga sino al 13 aprile delle disposizioni di cui alle ordinanze n. 2 e 5 **Ordinanza n. 7** • Divieto di svolgimento di attività sportiva all'aperto • Limitazione degli spostamenti solo per motivi di comprovata necessità • Accesso ai locali aperti al pubblico per un solo componente per nucleo familiare • Chiusura domenicale di tutte le attività eccetto le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti • Possibilità di consegna a domicilio durante i giorni festivi • Vietato il commercio nella forma di mercato • Obbligo d'utilizzo di DPI all'interno degli esercizi commerciali • Validità sino al 13 aprile **Ordinanza n.1/2020/Salute** • Disposizioni in materia di esecuzione di visite necroscopiche • Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria **Ordinanza n.8** • Chiusura, nella giornata del 13 aprile, di tutte le attività commerciali eccetto farmacie, parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti • Obbligo a chi accede ai servizi di TPL di utilizzo di DPI e mantenimento della distanza di sicurezza, misure valide anche per i servizi pubblici non di linea	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)
	Lazio	Ordinanza n. Z00002 Ordinanza n. Z00002/EC Ordinanza n. T00055 Ordinanza n. Z00003 Ordinanza n. Z00004 Ordinanza n. Z00005 Ordinanza n. Z00006 Decreto n. U00045 Ordinanza n. Z00007 Ordinanza n. Z00008 Ordinanza n. Z00009 Ordinanza n. Z00010 Ordinanza n. Z00011 Ordinanza n. Z00012 Ordinanza n. Z00013 Ordinanza n.Z00014 Ordinanza n.Z00015 Ordinanza n.Z00016 Ordinanza n.Z00017 Ordinanza n.Z00019 Ordinanza n.Z00020 Ordinanza n.Z00021 Ordinanza n.Z00022 Ordinanza n.Z00023	26 febbraio 2020 27 febbraio 2020 5 marzo 2020 6 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020 11 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 17 marzo 2020 17 marzo 2020 18 marzo 2020 19 marzo 2020 20 marzo 2020 25 marzo 2020 25 marzo 2020 25 marzo 2020 26 marzo 2020 26 marzo 2020 27 marzo 2020 30 marzo 2020 1 aprile 2020	**Ordinanza n. Z00022** • Disposizioni straordinarie in materia di gestione dei rifiuti al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti • Validità sino allo stato di cessazione dell'emergenza **Ordinanza n.Z00023** • Proroga sino al 13 aprile 2020 delle disposizioni relative ai Comuni di Nerola, Fondi e Contigliano **Ordinanza n.Z00024** • L'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari è vietata nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020 • Si riconferma a fini di chiarezza l'apertura di farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio • La possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio all'interno di attività di vendita di generi alimentari è consentito solo nei soli giorni in cui le stesse sono aperte al pubblico	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)

		Ordinanza n.Z00024	3 aprile 2020 9 aprile 2020		
	Liguria	Nota esplicativa Ulteriore nota esplicativa Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Nota esplicativa dell'Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Ordinanza n.15 Ordinanza n.16 Ordinanza n.17 Ordinanza n.18	25 febbraio 2020 27 febbraio 2020 1 marzo 2020 3 marzo 2020 8 marzo 2020 8 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 15 marzo 2020 18 marzo 2020 20 marzo 2020 24 marzo 2020 25 marzo 2020 27 marzo 2020 31 marzo 2020 1 aprile 2020 3 aprile 2020 3 aprile 2020 6 aprile 2020	**Ordinanza n. 16** • Disposizioni in materia di limitazione degli assembramenti **Ordinanza n. 17** • Disposizioni in materia di esecuzione, nella loro automobile, dei tamponi orofaringei per i soggetti presumibilmente guariti da COVID-19 **Ordinanza n. 18** • Disposizioni in materia di orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali aperti nelle giornate di domenica e festive del 13 e 25 aprile	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)
	Lombardia	Ordinanza Decreto n.498 Faq ordinanza regionale Atto dirigenziale n.2521 Comunicato Ordinanza n.509 Chiarimenti ordinanza n.509 Ordinanza n.510 Ordinanza n.514 Ordinanza n.515 Ordinanza n.517 Ordinanza n.520 Ordinanza n.521 Ordinanza n.522	20 febbraio 2020 22 febbraio 2020 23 febbraio 2020 24 febbraio 2020 24 febbraio 2020 27 febbraio 2020 11 marzo 2020 18 marzo 2020 21 marzo 2020 22 marzo 2020 23 marzo 2020 2 aprile 2020 4 aprile 2020 6 aprile 2020	**Ordinanza n. 521** Disposizioni in materia di: • Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all'aperto e sportive • Obbligo di indossare la mascherina o qualunque altra copertura di naso e bocca ad ogni uscita dalla propria abitazione • Commercio al dettaglio • Attività di somministrazione di alimenti e bevande • Altre attività economiche • Pubbliche amministrazioni **Ordinanza n. 522** Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 521 in materia di: • Commercio al dettaglio di fiori e piante • Consegna a domicilio • Mercati coperti • Vendita a distanza • Attività di cura e manutenzione del paesaggio • Validità sino al 13 aprile	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)
	Marche	Ordinanza n.1 Errata corrige Ordinanza n.2 Nota esplicativa Ordinanza n.3 Ordinanza n. 4 Circolare esplicativa Ord. n. 4 Circolare esplicativa dpcm 9 marzo Ordinanza n. 5 Ordinanza n. 6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 Ordinanza n.14	25 febbraio 2020 27 febbraio 2020 27 febbraio 2020 27 febbraio 2020 3 marzo 2020 10 marzo 2020 10 marzo 2020 10 marzo 2020 10 marzo 2020 10 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 17 marzo 2020 19 marzo 2020 20 marzo 2020 20 marzo 2020 21 marzo 2020 25 marzo 2020	**Ordinanza n. 19** • Disposizioni in materia di prevenzione del contagio verso la popolazione anziana residente nei centri per anziani • Validità sino a nuovo provvedimento **Ordinanza n. 20** • Disposizioni in materia di mobilità per gli operanti presso un Ente del Terzo Settore • Disposizioni in materia di mobilità per la consegna di farmaci e alimenti, assistenza alla persona, servizi di telesoccorso, consegna dei dispositivi di sicurezza per l'attività di volontariato • Disposizioni in materia di spostamento per il volontario • Disposizioni in merito al coordinamento dei servizi sociali pubblici territoriali in capo ai comuni o agli ATS • Validità sino a nuovo provvedimento **Ordinanza n. 21**	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)

		Ordinanza n.15 Ordinanza n.16 Ordinanza n.17 Ordinanza n.18 Ordinanza n.19 Ordinanza n.20 Ordinanza n.21	25 marzo 2020 26 marzo 2020 1 aprile 2020 2 aprile 2020 3 aprile 2020 3 aprile 2020 3 aprile 2020	• Chiusura delle spiagge • Uso della bicicletta solo in caso di comprovata necessità • Disposizioni in materia di uscite per attività motoria all'aperto o per esigenze dell'animale da compagnia • Disposizioni in materia di vendita e distribuzione di cibo e bevande • Disposizioni in materia di esercizi commerciali di vicinato • Validità sino a nuovo provvedimento	
	Molise	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Decreto n.17 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Decreto n.20 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Ordinanza n.15 Ordinanza n.16 Ordinanza n.17 Ordinanza n.18 Ordinanza n.19	24 febbraio 2020 26 febbraio 2020 8 marzo 2020 11 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 15 marzo 2020 16 marzo 2020 18 marzo 2020 18 marzo 2020 21 marzo 2020 24 marzo 2020 26 marzo 2020 2 aprile 2020 3 aprile 2020 3 aprile 2020 3 aprile 2020 4 aprile 2020 4 aprile 2020 7 aprile 2020	**Ordinanza n. 14** • Disposizioni riguardanti il Comune di Montenero di Bisaccia **Ordinanza n. 15** • Disposizioni riguardanti il Comune di Riccia **Ordinanza n. 16** • Disposizioni riguardanti il Comune di Termoli **Ordinanza n. 17** • Disposizioni riguardanti i Comuni di Pozzilli e Venafro **Ordinanza n. 18** • Disposizioni riguardanti il Comune di Agnone **Ordinanza n. 19** • Disposizioni riguardanti il Comune di Cerchiomaggiore	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)
	Piemonte	Ordinanza Nota esplicativa Decreto n.24 Ordinanza n.25 Disposizioni per i dipendenti Decreto n.34 Decreto n.35 Decreto n.36 Chiarimenti al Dpgr n.36 Decreto n.38 Decreto n.39 Chiarimenti al Dpgr n.39 Decreto n.40	23 febbraio 2020 24 febbraio 2020 1 marzo 2020 2 marzo 2020 8 marzo 2020 21 marzo 2020 29 marzo 2020 3 aprile 2020 3 aprile 2020 6 aprile 2020 6 aprile 2020 6 aprile 2020 7 aprile 2020	**Decreto n. 36** • Divieto di spostamento tranne che per situazioni di comprovata necessità • Divieto di spostamento verso le seconde case • Divieto di assembramento • Disposizioni in materia di soggetti con sintomatologia sospetta • Divieto di spostamento per i positivi al virus • Sospensione delle attività degli uffici pubblici eccetto quelli di per l'erogazione di servizi essenziali • Sospensione delle attività commerciali al dettaglio eccetto quelle per la vendita di generi di prima necessità • Disposizioni in materia di accesso alle attività commerciali • Disposizioni in materia di mercati settimanali • Disposizioni in materia di distributori automatici • Blocco delle attività di gioco presso gli esercenti • Rilevazione della temperatura presso i supermercati e farmacie • Sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona • Disposizioni in materia di assistenza agli anziani, malati e disabili • Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti • Disposizioni in materia di servizi di ristorazione • Disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande • Disposizioni in materia di studi professionali • Disposizioni in materia di attività cantieristica • Disposizioni in materia di strutture ricettive • Disposizioni in materia di accesso al verde pubblico • Disposizioni i materia di competizioni sportive • Chiusura impianti sciistici • Chiusura delle palestre e centri sportivi tranne nel caso in cui venga effettuata l'erogazione di LEA • Chiusura delle attività museali • Disposizioni in materia di luoghi di culto • Disposizioni in materia di servizi educativi • Disposizioni in materia di procedure concorsuali • Disposizioni in materia di esami per la patente di guida	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)

				• Disposizioni in materia di congedi ordinari del personale sanitario e tecnico • Disposizioni in materia di svolgimento di riunioni da remoto • Disposizioni in materia di vendita di prodotti d'ufficio all'interno di attività non soggette a chiusura • Disposizioni in materia di DPI all'interno dei luoghi di lavoro • Disposizioni in materia di lavoro, protocollo anti-contagio e limitazione degli spostamenti nei luoghi di lavoro • Validità sino al 13 aprile **Decreto n.38** • Disposizioni in materia di TPL **Decreto n.39** Alle disposizioni di cui all'ordinanza 36 si aggiungono: • Uso di DPI per il personale addetto alla vendita presso gli esercizi commerciali non soggetti a chiusura • Blocco delle strumentazioni da gioco da parte degli esercenti • Apertura di edicole, farmacie, parafarmacie e tabaccai previo mantenimento delle disposizioni di sicurezza • Disposizioni in materia di assistenza a minori, anziani, ammalati o diversamente abili (baby sitter e badanti) • Disposizioni in materia di collaborazione domestica • Mantenimento dei servizi bancari, assicurativi, agricoli, zootecnici e di trasformazione agro-alimentare • Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti • Disposizioni in materia di servizi di ristorazione, studi professionali, attività cantieristiche, strutture ricettive, verde pubblico, eventi e competizioni sportive **Decreto n.40** • Disposizioni riguardanti la rilevazione sistematica della temperatura di clienti lavoratori di supermercati e farmacie • Divieto di mobilità dal proprio domicilio nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5°	
	Puglia	Disposizioni Ordinanza Ordinanza Piano Operativo Emergenza Ordinanza Ordinanza n.176 Ordinanza n.177 Ordinanza n.178 Ordinanza n.182 Chiarimenti ordinanza n.182 Ordinanza n.183 Ordinanza n.188 Ordinanza n.190 Ordinanza n.195 Piano Ospedaliero Ordinanza n.197 Ordinanza n.200	26 febbraio 2020 26 febbraio 2020 27 febbraio 2020 28 febbraio 2020 3 marzo 2020 8 marzo 2020 8 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 19 marzo 2020 21 marzo 2020 1 aprile 2020 1 aprile 2020 2 aprile 2020 7 aprile 2020	**Ordinanza n. 195** • È disposta nei confronti della ditta MASMEC spa, in persona del legale rappresentante p.t., la requisizione in proprietà di 2 strumentazioni tecniche complete (piattaforme automatiche e reagenti necessari) realizzate per la diagnosi della positività negatività al Coronavirus **Ordinanza n. 197** • Proroga efficacia delle ordinanze Presidente Regione Puglia n. 178 e n. 188 recanti Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario **Ordinanza n. 200** • Integra l'Unità di crisi regionale con il Direttore Generale Asset Puglia, ing. Raffaele Sannicandro	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)
	Sardegna	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Determinazione n.138 Deliberazione n.10/1 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Legge regionale n.9 Nota esplicativa ordinanza n.5 Ordinanza n.6	22 febbraio 2020 23 febbraio 2020 27 febbraio 2020 2 marzo 2020 8 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020 13 marzo 2020	**Ordinanza n. 14:** • Proroga sino al 13 aprile delle disposizioni di cui alle ordinanze n. 6 e 12 **Ordinanza n. 15:** • Proroga sino al 13 aprile delle disposizioni di cui alle ordinanze n.9 e 13 **Ordinanza n. 16:** • Disposizioni in materia di raccolta differenziata nelle abitazioni dove sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)

		Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Chiarimenti ordinanza n.9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Ordinanza n.15 Ordinanza n.16 Ordinanza n.17 Ordinanza n.18 Legge regionale n.12	13 marzo 2020 13 marzo 2020 14 marzo 2020 14 marzo 2020 23 marzo 2020 24 marzo 2020 25 marzo 2020 25 marzo 2020 03 aprile 2020 03 aprile 2020 03 aprile 2020 04 aprile 2020 07 aprile 2020 8 aprile 2020	• Disposizioni in materia di raccolta di rifiuti • Disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti presso le abitazioni dove non sono presenti soggetti positivi, in isolamento o in quarantena obbligatoria • Disposizioni cautelative nella raccolta dei rifiuti • Disposizioni in materia di centri di raccolta comunali e di deposito dei rifiuti • Disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti a Cagliari • Disposizioni sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle abitazioni di positivi al virus **Ordinanza n.17** • Disposizioni in materia di utilizzo del verde pubblico • Disposizioni in materia di utilizzo della bicicletta • Disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande • Disposizioni i materia di servizi di consegna a domicilio • Disposizioni in materia di apertura domenicale, eccetto che per farmacie e parafarmacie • Disposizioni in materia di acquisto di beni essenziali per un solo componente di ciascun nucleo familiare • Disposizioni in materia di uscite per le persone affette da gravi patologie • Disposizioni in materia di sanificazione di edifici pubblici e arredo urbano • Disposizioni in materia di TPL • Disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento per il gioco • Disposizioni in materia di una linea telefonica dedicata ad uso dei sindaci presso la Presidenza della Regione • Disposizioni in materia di spostamenti extraurbani eccetto che per motivi di comprovata necessità **Ordinanza n.18** • Disposizioni verso i soggetti che fanno ingresso in Regione • E' fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori • Disposizioni in materia di personale di equipaggio di navi e aeromobili di linea in arrivo in Regione • Disposizioni in materia di esclusione della permanenza domiciliare nei casi previsti dalle ordinanze regionali già adottate • Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l'apertura nella giornata di lunedì 13 aprile 2020 degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari **Legge regionale n.12** • Misure a sostegno delle famiglie (800 euro per due mesi) per chi rispetta determinati parametri	
	Sicilia	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Protocollo n.10962 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Chiarimenti all'ordinanza n.11 Chiarimenti all'ordinanza n.11 Ordinanza n.12	25 febbraio 2020 26 febbraio 2020 8 marzo 2020 8 marzo 2020 9 marzo 2020 13 marzo 2020 19 marzo 2020 20 marzo 2020 23 marzo 2020 23 marzo 2020 23 marzo 2020 25 marzo 2020 25 marzo 2020 26 marzo 2020 29 marzo 2020	**Ordinanza n.14**: • Disposizioni in materia di sospensione delle attività sportive • Abrogazione delle precedenti ordinanze eccetto le n. 5, 7, 10 prorogate sino al 13 aprile • Disposizioni relative ai comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina • Disposizioni in materia di attività motoria all'aperto • Disposizioni in materia di uscite per le persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali • Disposizioni in materia di spostamenti per esigenze di animali da affezione • E' disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)

		Ordinanza 1/Rif Ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Nota prot.13588/DAR su Ord.Pres. n.1/Rif 2020 Ordinanza n.15	27 marzo 2020 1 aprile 2020 3 aprile 2020 6 aprile 2020 8 aprile 2020	• Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco • Disposizioni in materia di TPL **Nota prot.13588/DAR su Ord.Pres. n.1/Rif 2020** • Raccolta e smaltimento rifiuti tipo A e A1 - Chiarimenti – Monitoraggio e trasmissione dati **Ordinanza n.15**: • Disposizioni per l'uso di DPI negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari • Limitazione alle uscite di casa verso farmacie, • Divieto di fruizione di parchi, aree ricreative, boschi, ecc. • Divieto di gite fuori porta e spostamento verso le seconde case • Chiusura domenicale e festiva anche per i servizi di consegna a domicilio • Gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da effettuarsi nella fascia oraria dalle 6 alle 21 • Consente gli spostamenti dal 10 al 13 aprile solo alle Forze dell'Ordine e Armate • Maggiori controlli sanitari a Messina • Validità dal 10 al 13 aprile	
	Toscana	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n. 3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Allegato A – Circolare Capo DPC Ordinanza n. 8 Ordinanza n. 9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Ordinanza n.15 Ordinanza n.16 Ordinanza n.17 e allegati (A, B, C) Ordinanza n.18 e allegati (A, B, C, D) Ordinanza n.19 Ordinanza n.20 e allegati (A, B) Ordinanza n.21 Ordinanza n.22 e allegato Ordinanza n.23 Ordinanza n.24 Ordinanza n.25 Ordinanza n.26 Ordinanza n.27 e Allegati (1,2) Ordinanza n.28	21 febbraio 2020 22 febbraio 2020 23 febbraio 2020 26 febbraio 2020 28 febbraio 2020 2 marzo 2020 4 marzo 2020 4 marzo 2020 6 marzo 2020 8 marzo 2020 10 marzo 2020 11 marzo 2020 15 marzo 2020 16 marzo 2020 17 marzo 2020 18 marzo 2020 18 marzo 2020 19 marzo 2020 25 marzo 2020 25 marzo 2020 29 marzo 2020 29 marzo 2020 1 aprile 2020 3 aprile 2020 5 aprile 2020 6 aprile 2020 6 aprile 2020 7 aprile 2020 7 aprile 2020	**Ordinanza n. 23** Disposizioni in materia d'esecuzione di test sierologici rapidi per determinati ambiti di gruppo: • Operatori sanitari • Operatori e ospiti delle strutture socio-sanitarie • Personale del volontariato • Farmacie • Personale addetto agli istituti penitenziari • Forze dell'Ordine • Chiunque svolga attività di assistenza e sostegno alla popolazione anziana e/o fragile Disposizioni in materia d'esecuzione di test sierologici rapidi individuali • Chiunque manifesti particolare sintomatologia • Gestione dell'effettuazione del test • Validità di novanta giorni **Ordinanza n.24** • Disposizioni in materia di acque reflue • Disposizioni in materia di impianti di depurazione • Validità di 1 mese **Ordinanza n.25** • Disposizioni in materia di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti • Disposizioni in materia di impianti che effettuano operazioni di stoccaggio già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 • Disposizioni in materia di discariche • Disposizioni in materia di garanzia della chiusura del ciclo dei rifiuti **Ordinanza n. 26** • Disposizioni in materia di utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale e nei servizi non di linea • Deroghe per i bambini di età inferiore ai sei anni • Validità sino al 13 aprile **Ordinanza n. 27 e allegati** • Disposizioni in materia di farmaci indicati nel trattamento della infezione da Coronavirus accertata o sospetta	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)

				• Suddivisione della popolazione in categorie di progressivo impegno clinico **Ordinanza n. 28** • Disposizioni in materia di RSA, RSD o altre strutture socio-sanitarie • Disposizioni in materia di assunzione con procedura di urgenza di personale necessario per le predette strutture • Disposizioni in materia di rimodulazione dei contratti degli operatori delle predette strutture • Validità di 90 giorni	
	Trentino Alto Adige (Trento)	Ordinanza n.1 Ordinanza n. 2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Circolare Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Provvedimento TPL Ordinanza n.10 Legge Provinciale n.2 Ordinanza n.11 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Linee Guida Ordinanza n.15	22 febbraio 2020 24 febbraio 2020 28 febbraio 2020 3 marzo 2020 6 marzo 2020 9 marzo 2020 11 marzo 2020 12 marzo 2020 15 marzo 2020 18 marzo 2020 19 marzo 2020 20 marzo 2020 23 marzo 2020 27 marzo 2020 27 marzo 2020 03 aprile 2020 03 aprile 2020 04 aprile 2020 06 aprile 2020	**Ordinanza n. 13** • Chiusura al pubblico delle piste ciclabili e uso delle stesse solo per comprovate necessità • Chiusura dei parchi pubblici • Chiusura domenicale delle attività di vendita di generi alimentari • Chiusura delle attività cantieristiche • Nuove disposizioni in materia di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi • Disposizioni in materia di alpeggio e malga • Disposizioni in materia di Corpo dei Vigili del fuoco • Proroga della chiusura dei servizi educativi per l'infanzia **Ordinanza n.14** • Disposizioni in materia di procedure di entrate di natura non tributaria degli Enti Locali • Disposizioni in materia di entrate di natura tributaria degli Enti Locali **Linee Guida** • Disposizioni inerenti misure/comportamenti di prevenzione e gestione emergenza Covid-19 per i Comuni di Borgo Chiese, Campitello di Fassa, Canazei, Pieve di Bono-Prezzo, Vermiglio **Ordinanza n.15** • Ingresso nelle attività di vendita di generi alimentari solo per chi indossa DPI • Disposizioni in materia di erogazione di DPI e sanificazione delle attività soggette ad apertura	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)
	Trentino Alto Adige (Bolzano)	Ordinanza n.1 Ordinanza n.2 Ordinanza n.3 Ordinanza n.4 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10 Chiarimenti all'ordinanza n.10 Ordinanza n. 11 Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Ordinanza n.15 Ordinanza n.16 Ordinanza n.18 Ordinanza n.19	23 febbraio 2020 26 febbraio 2020 3 marzo 2020 4 marzo 2020 9 marzo 2020 10 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 16 marzo 2020 16 marzo 2020 21 marzo 2020 23 marzo 2020 23 marzo 2020 26 marzo 2020 28 marzo 2020 2 aprile 2020 06 aprile 2020 07 aprile 2020	**Ordinanza n. 18** • Disposizioni in materia di Sindaci dei Comuni altoatesini in merito ad ulteriori disposizioni per il contrasto del virus • Disposizioni in materia di gestione delle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza o modalità analoghe **Ordinanza n. 19** • Disposizioni in materia di utilizzo di DPI durante gli spostamenti fuori dalla propria abitazione • Disposizioni in materia di manifestazioni pubbliche	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)

	Umbria	Ordinanza n.1 Deliberazione n.126 (Centro Operativo Regionale) Ordinanza Ordinanza n.4 Ordinanza n.5 Ordinanza n.6 Ordinanza n.7 Ordinanza n.8 Ordinanza n.9 Ordinanza n.10 Ordinanza n.11 e Allegato Planimetria Ordinanza n.12 Ordinanza n.13 Ordinanza n.14 Ordinanza n.15 Ordinanza n.16	26 febbraio 2020 26 febbraio 2020 4 marzo 2020 12 marzo 2020 12 marzo 2020 13 marzo 2020 13 marzo 2020 18 marzo 2020 23 marzo 2020 25 marzo 2020 27 marzo 2020 30 marzo 2020 30 marzo 2020 3 aprile 2020 3 aprile 2020 9 aprile 2020	**Ordinanza n. 14** • Disposizioni riguardanti il TPL **Ordinanza n. 15** • Disposizioni in materia di vendita di prodotti di cartoleria all'interno di attività non soggette a chiusura • Disposizioni in materia di vendita a distanza • Disposizioni in materia di commercio al dettaglio di giocattoli all'interno di attività di vendita di generi alimentari **Ordinanza n. 16** • Chiusura attività commerciali (anche grande distribuzione) per 12 e 13 aprile ad esclusione di farmacie, parafarmacie ed edicole	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)
	Valle D'Aosta	Circolare Comunicato USL Comunicato Ordinanza n.111 Decreto 114 Ordinanza n.115 Ordinanza n.116 Chiarimenti dell'ordinanza 116 Ordinanza n.117 Decreto n.118 Legge Regionale n. 4 Ordinanza n.123 Ordinanza n.124 Ordinanza	2 marzo 2020 11 marzo 2020 11 marzo 2020 15 marzo 2020 17 marzo 2020 19 marzo 2020 19 marzo 2020 21 marzo 2020 22 marzo 2020 23 marzo 2020 25 marzo 2020 26 marzo 2020 27 marzo 2020 4 aprile 2020	**Ordinanza** • Disposizioni in materia di commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso • Disposizioni sulla gestione della vendita all'interno degli esercizi commerciali e relativo utilizzo di DPI • Disposizioni su alcune attività consentite • Proroga delle attività di cui all'ordinanza n.116 sino al 19 marzo • Conferma della validità delle ordinanze n. 104, 111, 115, 117, 123 e 124	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)
	Veneto	Ordinanza Chiarimenti applicativi Comunicato Ordinanza n.28 Ordinanza n.29 Ordinanza n.30 Ordinanza n.32 Ordinanza n.33 Ordinanza n.34 Ordinanza n.36 Ordinanza n.37 Ordinanza n.38 Ordinanza n.39	23 febbraio 2020 24 febbraio 2020 11 marzo 2020 12 marzo 2020 18 marzo 2020 19 marzo 2020 20 marzo 2020 24 marzo 2020 2 aprile 2020 3 aprile 2020 4 aprile 2020 6 aprile 2020	**Ordinanza n. 36** • Proroga delle disposizioni riguardanti il TPL sino al 13 aprile 2020 • Proroga delle disposizioni di cui alle ordinanze n. 29 e 30 sino al 13 aprile 2020 **Ordinanza n.37** • Proroga dell'ordinanza n. 33 sino al 13 aprile e conferma di talune disposizioni riguardanti l'uso della bicicletta e il divieto di assembramenti • Disposizioni in materia di attività di commercio nella forma di mercato • Disposizioni in materia di vendita di fiori e piante • Obbligo di utilizzo di DPI nell'accesso agli esercizi commerciali • Commercio di materiale di cancelleria all'interno di attività non soggette a chiusura **Ordinanza n.38** • Divieto di apertura di esercizi commerciali di vendita di generi alimentari per le giornate del 12 e del 13 aprile. • Disposizioni in materia di manutenzione del verde • Conferma delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 37 • Mantenimento delle attività ammesse previo rispetto delle norme anti-contagio **Ordinanza n.39** • Disposizioni in materia di TPL • Disposizioni in materia di TP non di linea	Alle disposizioni regionali si aggiungono quelle previste dal: • DPCM dell'8 marzo 2020 (Ampliamento Zona Rossa) • DPCM del 9 marzo 2020 (Italia Zona Rossa) • DPCM dell'11 marzo 2020 (Chiusura attività commerciali) • DPCM del 22 marzo 2020 (Chiusura attività produttive non essenziali) • DPCM del 1 aprile 2020 (Proroga delle disposizioni sino al 13 aprile 2020)

Nomos Centro Studi Parlamentari
www.nomoscsp.com
nomoscsp@nomoscsp.eu
+39 06 68806236
Via della Scrofa, 64
00186 Roma